



COMUNE DI SOAZZA

Regolamento sulla videosorveglianza

Regolamento sulla videosorveglianza

Indice

- Art. 1 Videosorveglianza del suolo pubblico con identificazione
- Art. 2 Competenza per decidere la videosorveglianza, luogo e posizionamento
- Art. 3 Installazione degli apparecchi di sorveglianza
- Art. 4 Durata della conservazione dei dati ed eliminazione
- Art. 5 Trasmissione delle registrazioni
- Art. 6 Obbligo d'informazione degli interessati
- Art. 7 Protezione dei dati
- Art. 8 Entrata in vigore

Art. 1 Videosorveglianza del suolo pubblico con identificazione

Strade, piazze, luoghi pubblici e centri di raccolta rifiuti possono essere sorvegliati tramite videocamera / fotocamera che consente l'identificazione delle persone, se ciò appare utile e necessario a mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici per documentare possibili infrazioni. In tal caso la collettività va avvisata dell'uso della videosorveglianza tramite apposite insegne collocate in modo ben visibile.

Art. 2 Competenza per decidere la videosorveglianza, luogo e stationamento

La decisione di effettuare operazioni di videosorveglianza localmente delimitate che consentono l'identificazione delle persone, deve essere presa dal Municipio, che definisce anche il luogo, e la posizione delle videocamere. Il Municipio si limita al monitoraggio dei luoghi citati nell'art. 1.

Art. 3 Installazione degli apparecchi di sorveglianza

Le videocamere vengono tecnicamente installate in modo che la registrazione di altre zone non destinate alla sorveglianza sia esclusa.

Art. 4 Durata della conservazione dei dati ed eliminazione

I dati raccolti tramite la videosorveglianza devono essere cancellati dopo un lasso di tempo massimo di 70 giorni, non possono tuttavia essere cancellati prima di tale periodo. Resta riservata una loro conservazione per più lunga durata e la loro utilizzazione nell'ambito di un procedimento penale o civile aperto prima della scadenza dei 70 giorni.

Art. 5 Trasmissione delle registrazioni

Le registrazioni possono essere trasmesse solo ai seguenti organi:

- a) al Municipio per l'apertura di procedimenti di contravvenzione e il giudizio nei casi di sua competenza
- b) alle autorità cantonali e federali preposte all'istruzione e al giudizio di contravvenzioni che rientrano nelle loro competenze
- c) alle autorità o tribunali presso le quali il Comune sporge denuncia o fa valere dei diritti per quanto ciò sia necessario per un procedimento penale, amministrativo o civile

Art. 6 Obbligo d'informazione degli interessati

Nel caso in cui i dati rilevati tramite la videosorveglianza vengono trasmessi ad una delle autorità elencate all'art. 5 per l'apertura di un procedimento contro una determinata persona, quest'ultima deve essere informata della sua identificazione e dell'elaborazione dei dati.

Art. 7 Protezione dei dati

L'utilizzazione abusiva del materiale raccolto mediante la videosorveglianza deve essere esclusa tramite l'adozione di misure tecniche e una organizzazione della gestione della videosorveglianza adeguate. Il Municipio incarica un unico collaboratore dell'amministrazione comunale per l'analisi delle immagini, per l'eliminazione ed il salvataggio / trasmissione del materiale registrato nell'ambito degli scopi elencati nell'art. 1.

L'accesso all'impianto video e di registrazione, oltre all'unico impiegato incaricato, è permesso esclusivamente al personale del supporto tecnico per la manutenzione degli apparecchi. Le registrazioni sono da conservare in luogo protetto. L'elaborazione dei dati da parte di terzi, la perdita o la manipolazione dei dati, causa furto, distruzione non autorizzate, perdita casuale, falsificazione o utilizzo arbitrario, sono da impedire tramite misure adeguate. In particolare:

- a) è da impedire l'accesso all'impianto di registrazione a tutte le persone non autorizzate tramite l'impiego di tecnologie adeguate
- b) bisogna provvedere affinché determinati dati da trasmettere restino custoditi in modo sicuro fino alla trasmissione e che l'accesso a persone non autorizzate sia escluso
- c) è da evitare il trasferimento indesiderato dei dati in altri sistemi.

Per il resto rimangono riservate le disposizioni sulla protezione dei dati del diritto cantonale e della legge federale sulla protezione di dati.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea comunale del 26 giugno 2014 ed entra in vigore dalla sua approvazione.

Per il Comune di Soazza:

Il Presidente comunale:


L. Mantovani



Il Segretario comunale:


P. Bottelli